



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 24

DEL 18/04/2019

OGGETTO:

Fabrica Anna Maria / Comune di Naro, autorizzazione impugnazione sentenza n. 390/2019.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile alle ore 12,40 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Anzaldi Maria Alba | Assessore | |
| • Schembri Stefano | Assessore | |
| • Giunta Rosa Maria | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

PREMESSO:

che in data 19/01/2015, da parte della Signora Fabrica Anna Maria, è stato notificato al Comune di Naro ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, sezione lavoro;

che con tale ricorso, la Signora Fabrica Anna Maria, ha chiesto che il Giudice accertasse e dichiarasse esistente il rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, tra lei ed il Comune di Naro, a far data dall'11/11/1997 e pertanto venisse dichiarata l'illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro a lei comunicata in data 16/07/2014;

che per effetto di ciò, la ricorrente ha chiesto che il Comune di Naro fosse condannato a provvedere all'immediata reintegra della ricorrente con il suo inserimento nella pianta organica, quale assistente sociale, con ricostruzione e sistemazione della sua situazione giuridica, economica e previdenziale, chiede inoltre la declaratoria della nullità dei contratti a termine da lei stipulati con il Comune di Naro con conseguente risarcimento danni;

che il Comune di Naro, poiché si trattava di contratti con i quali ha conferito alla ricorrente, incarichi per prestazioni di lavoro autonomo quale libero professionista a tempo determinato e incarichi per collaborazione continuata e coordinata e non sussisteva nessun rapporto di lavoro subordinato, con deliberazione giunta n. 26 del 10/04/2015, si è costituito in giudizio nominando suo difensore l'Avv. Antonietta Alongi;

che con nota in atti al prot. n. 4740 del 29/03/2019 l'Avv. Alongi ha trasmesso la sentenza n. 390/2019 emessa dal Tribunale di Agrigento a conclusione del procedimento, la quale in parziale accoglimento del ricorso ha disatteso la domanda di conversione del rapporto e ha condannato il Comune di Naro al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità e compensa le spese di lite;

che in data 02/04/2019, la controparte ha notificato la suddetta sentenza, in atti al prot. n. 4884 02/04/2019;

che il difensore di fiducia del Comune di Naro, Avv. Antonietta Alongi, con nota prot. n. 6394 del 12/04/2019 ha evidenziato che *“ la sentenza appare debole in ordine alla individuazione dell'an risarcitorio giacchè ha ritenuto applicabile disposizioni dell'art. 36 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti iscritti in albi senza alcun accertamento della natura subordinata della loro prestazione . inoltre I parametri*

utilizzati nella determinazione della misura massima di indennità risarcitoria appaiono debolmente motivati. ... Nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse accertare la natura subordinata della prestazione l'esito del giudizio non potrebbe che portare nella migliore delle ipotesi a una riduzione della misura dell'indennità, mentre nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere non sussistente la subordinazione potrebbe anche optare per la riforma della sentenza “.

RILEVATO CHE:

- in base alla nota del difensore del Comune di Naro Avv. Antonietta Alongi, è opportuno e necessario difendere adeguatamente le ragioni dell'Ente ed impugnare la sentenza n. 390/2019;
- le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici,

PRESO ATTO CHE:

- nelle predette linee guida, con riferimento ai servizi legali ex art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui rientra l'incarico in oggetto, si afferma la configurazione della tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e seguenti del C.C,
- non risultando applicabile in toto la disciplina dei contratti pubblici, l'incarico deve essere affidato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo codice (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);

RILEVATO CHE :

- il caso di specie rientra tra i casi di affidamento diretto dei servizi legali di cui all'art. 17, c. 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici,
- poiché l'ANAC, ammettere espressamente l'affidamento diretto al medesimo professionista precedentemente incaricato, contemplando il caso della consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) qual'è il caso di specie, è possibile procedere all'affidamento diretto al medesimo professionista in risposta ai principi di efficienza ed efficacia, per un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

VISTI:

- la sentenza n. 390/2019,
- le note dell'Avv. Antonietta Alongi, prot. n. 4740 del 29/03/2019 e prot. n. 6394 del 12/04/2019,

- Il Codice dei Contratti,
- Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali,
- l'Orel,
- Il D. L.vo n. 267/2000,

SI PROPONE

Per i motivi descritti in premessa:

- 1 di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento e della nota dell'Avv. Antonietta Alongi ,
- 2 di autorizzare la costituzione, in giudizio per l'impugnazione della sentenza n. 390/2019 e demandare al Responsabile di Settore competente la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, tenuto conto della direttiva ANAC richiamata in premessa in ordine alla sussistenza della consequenzialità dell'incarico, nonché la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa.

Naro, 12/04/2019.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL SINDACO PROPONENTE
(Dott. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000,

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

.....

.....